

Patto di sindacato

degli azionisti della TCTi Trust Center Ticino SA.

1. Premessa

TCTi Trust Center Ticino SA è una società anonima il cui scopo è la realizzazione e l'esercizio di un "Trust Center" in proprio e destinato ai medici. Questo Trust Center intende in particolare organizzare la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di dati, la costituzione di banche dati e l'allestimento di statistiche proprie.

La società ha un capitale azionario di fr. 320'000.-- suddiviso in 320 azioni nominative da fr. 1'000.-- ciascuna.

2. Parti

Contraenti di questo patto sono tutti gli azionisti, persone giuridiche o fisiche, di TCTi Trust Center Ticino SA.

3. Scopo

- a) Questo patto disciplina diritti e doveri fra gli azionisti della società e nei loro rapporti con la stessa società.
- b) I contraenti si impegnano reciprocamente, sia come parte di questo patto sia nella loro qualità di azionisti o organi della società, ad agire conformemente al senso e agli obiettivi di questo patto, e a compiere tutti gli atti necessari, in particolare nell'esercizio dei loro diritti di voto, ai fini dell'adempimento di questo accordo.
- c) Con questo patto i contraenti intendono in particolare:
 - salvaguardare l'indipendenza della società e limitare l'influsso di terzi;
 - curare e assicurare la collaborazione cooperativa nel senso e nello spirito degli azionisti fondatori;
 - definire le condizioni di ammissione di nuovi azionisti e la cerchia degli stessi nel quadro delle possibilità legali e contrattuali;
 - evitare che azioni della società vengano vendute o altrimenti trasferite senza il controllo della società.

4. Rapporto con lo statuto e altri contratti

Se le disposizioni di questo patto, dello statuto o di altri atti societari o di contratti dovessero risultare in contraddizione, le disposizioni di questo patto varranno come preminenti (sotto l'aspetto contrattuale-obbligatorio).

5. Azionariato / nuovi azionisti

- a) La società e la sua attività devono ottenere un alto grado di accettazione e di partecipazione presso il corpo medico.
Per conseguire questo obiettivo è necessario acquisire il numero più elevato possibile di medici come nuovi azionisti.
- b) Possono essere azionisti della società:
- ba) i promotori della costituzione della società, Ordine dei Medici del Cantone Ticino e Cassa dei Medici;
- bb) i medici ticinesi, e meglio i medici che esercitano la loro attività professionale principale in Ticino;
- bc) le associazioni (società) mediche, in particolare i Circoli Regionali dell'OMCT e le società di specialità attive in Ticino.
- c) L'adesione di nuovi azionisti avviene tramite cessione di azioni da parte dei precedenti azionisti e/o nel quadro di aumenti del capitale.
Ogni nuovo azionista deve aderire completamente e senza condizioni a questo patto.
- d) L'adesione avviene mediante sottoscrizione di un esemplare di questo contratto, destinato al consiglio di amministrazione.

6. Disposizione sulle azioni

L'azionista che intende cedere azioni a un nuovo azionista deve rispettare le seguenti disposizioni:

- la cessione può avvenire solo a medici e alle loro associazioni (come da cifra 5b precedente);
- la cessione non deve portare alla violazione delle disposizioni sulla partecipazione massima (cifra 7 seguente);

7. Partecipazione massima

- a) Una persona fisica può detenere al massimo il 5 % del capitale azionario nominale.
- b) Una persona giuridica può detenere al massimo il 20 % del capitale azionario nominale.
- c) I soci fondatori OMCT e Cassa dei Medici sono tenuti a ridurre nel tempo la loro partecipazione fino al massimo della cifra 7b precedente. Per garantire l'uguaglianza di trattamento dei nuovi azionisti, il prezzo di cessione per la vendita obbligatoria verrà fissato in modo vincolante dal consiglio di amministrazione. Il prezzo minimo di vendita corrisponderà al valore nominale delle azioni maggiorato di un adeguato interesse. Per il resto farà stato il valore intrinseco dell'azione.
- d) Il consiglio di amministrazione può, per giustificati motivi di economia aziendale e nel rispetto degli obiettivi di questo patto, autorizzare la detenzione transitoria (anche tramite acquisto successivo) di partecipazioni eccedenti i limiti precedenti, a condizione che sia garantito, con adeguati provvedimenti e impegni, che l'azionista non tragga da quel sorpasso una posizione incompatibile con le disposizioni di questo patto (in particolare nell'esercizio del diritto di voto in assemblea e nel consiglio di amministrazione). Questa disposizione è applicabile anche nei confronti dei soci fondatori OMCT e Cassa dei Medici.

8. Successione

Se le azioni della società vengono acquistate per successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale dei beni o esecuzione forzata, la società (nei limiti dell'art. 659 CO) e, in caso di sua rinuncia parziale o totale, gli altri contraenti, hanno un diritto (proporzionale) di compera al valore reale delle azioni.

9. Diritto di opzione

Per permettere l'aumento del numero dei medici azionisti, il capitale azionario dovrà essere successivamente aumentato. A tale proposito gli azionisti si impegnano come segue:

- a) gli azionisti rinunciano al loro diritto di opzione nella misura in cui l'attribuzione di nuove azioni portasse a superare il limite di partecipazione (cifra 7);
- b) il diritto di opzione deve essere esercitato mediante dichiarazione scritta entro 14 giorni dalla comunicazione del consiglio di amministrazione. La scadenza infruttuosa di questo termine comporta la rinuncia automatica al diritto di opzione;

c) Il diritto di opzione sarà per contro di nuovo esercitabile, in sede di aumento ordinario o di capitale autorizzato, limitatamente al nuovo capitale non sottoscritto da nuovi azionisti rispettivamente da precedenti azionisti nel rispetto della partecipazione massima.

10. Politica dei dividendi

La società persegue prioritariamente la salvaguardia degli interessi del corpo medico. Di conseguenza essa non è principalmente orientata al conseguimento di utili, pur se nel tempo una adeguata redditività dovrà essere ricercata.

11. Menzione

La limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni è da menzionare sulle azioni rispettivamente sui certificati azionari.

12. Pena convenzionale

Se un contraente viola una disposizione di questo patto e non provvede a rimediare alla stessa e alle sue eventuali conseguenze per gli altri contraenti entro il termine fissatogli, egli dovrà alla società un importo di fr. 10'000.-- per ogni caso di violazione. Il diritto di chiedere l'adempimento e il risarcimento del danno resta espressamente riservato.

La pena convenzionale può essere chiesta indipendentemente dalla prova del danno. Il pagamento della pena convenzionale non libera il contraente dall'obbligo di rispettare il patto e di ripristinare lo stato conforme.

13. Consiglio di amministrazione

a) I contraenti si impegnano a concordare ed esercitare il diritto di voto per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione in modo che i membri eletti siano rappresentativi dei gruppi degli azionisti.

b) In particolare nel consiglio di amministrazione dovrà sedere una (e una sola) persona proposta o comunque di gradimento del socio fondatore OMCT; e una (e una sola) proposta o comunque di gradimento del socio fondatore Cassa dei Medici.
L'ulteriore o gli ulteriori membri dovranno garantire la rappresentanza di azionisti o di gruppi di azionisti che detengono una partecipazione azionaria significativa oppure che ricoprono un ruolo rilevante per lo sviluppo della società.

c) Il consiglio di amministrazione funge da curatore di questo patto.

14. Disposizione finali

14.1 Consenso della società

La società dà il proprio consenso esplicito a tutte le disposizioni di questo patto. Gli azionisti garantiscono reciprocamente che essi eserciteranno in futuro il diritto di voto, nel consiglio di amministrazione e nell'assemblea, in modo che lo spirito e le disposizioni di questo contratto vengano rispettati. Ciò vale in particolare anche per l'approvazione data dal consiglio d'amministrazione nel caso di trasferimento delle azioni.

14.2 Diritti e obblighi dei successori

Questo patto vincola anche tutti i successori dei contraenti. Questi ultimi sono tenuti a trasferire diritti e obblighi previsti da questo patto ai loro successori; con l'obbligo di trasferimento in caso di ulteriore cessione.

14.3 Clausola di riserva

La nullità o l'inefficacia di singole disposizioni di questo patto non comporta la nullità delle altre disposizioni. I contraenti sono tenuti a concordare, al più presto, in sostituzione di quelle eventualmente nulle o inefficaci, nuove disposizioni il più possibile simili, per senso e scopo, a quelle nulle o inefficaci.

14.4 Durata del patto

Questo patto entra in vigore con la sua sottoscrizione e dura fino al 31 dicembre 2013. Può essere sciolto anticipatamente oppure modificato con il consenso scritto della maggioranza dei contraenti che rappresentano nel contempo i 2/3 del capitale azionario.

14.5 Diritto applicabile

Questo patto è disciplinato dal diritto svizzero.

14.6 Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti da questo patto oppure ad esso connesse saranno di esclusiva e inappellabile competenza di un arbitro unico. Sede dell'arbitrato è Rivera. Per il resto saranno applicabili le disposizioni del Concordato Intercantonale sull'Arbitrato.



14.7 Modifiche

I contraenti si dichiarano fin d'ora d'accordo di verificare, in ogni momento necessario od opportuno, l'adeguatezza di questo patto e se del caso di adeguarlo alla situazione modificatasi.

Ogni modifica di questo patto richiede la forma scritta.

TCTi Trust Center Ticino SA
Il Consiglio d'amministrazione

Luogo e data

.....

Timbro e firma dell'azionista

.....